

STATUTO dell' "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA KITECAMPIONE"

C.F. 98119540171

Art.1 Costituzione - denominazione - sede – durata - carattere

E' costituita un'Associazione sportiva a carattere dilettantistico senza finalità di lucro, denominata "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA KITECAMPIONE ." (in sigla A.S.D. KITECAMPIONE) con forma di associazione non riconosciuta (di seguito denominata Associazione).

L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale

1. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte del Coni o della FIV se da questo delegata, o da parte di altro ente o federazione sportiva, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina del kiteboard, windsurf e sport da tavola quali tra gli altri wakeboard, surf, skateboard sia a carattere turistico che sportivo, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, assistenza in acqua e non, accompagnamento, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica del kiteboard, windsurf, sport da tavola in genere, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sopra indicate. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
2. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Italiana Vela e di quella internazionale; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
3. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
4. L'associazione s'impegna a favorire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell'ambito delle assemblee di settore federali.

L'Associazione ha sede in Lungolago Olcese a Campione del Garda (BS).E' conferito al Consiglio Direttivo la facoltà di deliberare lo spostamento della sede senza necessità di modifiche.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione è affiliata alla FIV Federazione Italiana Vela, della quale esplicitamente accetta e applica Statuto e Regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi Federali o da altro ente o Federazione sportiva, riconosciuta dal CONI.

Art.2 Attività sociale

L'Associazione è centro permanente di vita associativa e si prefigge di promuovere la partecipazione dei propri associati alla vita della comunità locale, nazionale e sovranazionale, convinta che la pratica sportiva è un mezzo di conoscenza di persone di varie nazionalità che hanno una comune passione ed impegno . Gestisce e promuove attività sportive. In particolare l'Associazione ha per oggetto:

- la promozione, la diffusione e la pratica di ogni attività sportiva (sia a livello amatoriale che agonistico), con particolare riguardo le discipline di sport d'acqua, da tavola ed in particolare kiteboard, windsurf, wakeboard, skateboard ed il surf.
- l'istituzione di centri estivi con finalità sportive;
- la gestione di spazi e spiagge messe a disposizione dall'Ente Pubblico e dai privati. L'organizzazione e la promozione di convegni, congressi e meetings, corsi di formazione tecnica, centri di studio e addestramento nel campo sportivo;
- lo svolgimento di attività didattica nell'ambito delle discipline sportive d'acqua, da tavola: kiteboard, windsurf, wakeboard, skateboard ed il surf.
- lo svolgimento di attività di ricerca, documentazione e sperimentazione concernente lo sport;

- l'esercizio di tutte quelle altre funzioni che venissero demandate all'Associazione in virtù di regolamenti e disposizioni delle competenti autorità o per deliberazione dell'Associazione;
- L'associazione nel rispetto delle proprie finalità, provvederà a divulgare materiale di informazione coinvolgendo in modo attivo tutti i cittadini interessati.
- L'Associazione si impegnerà altresì alla promozione di momenti ricreativi e del tempo libero fra i soci.
- quant'altro previsto dallo Statuto e dai Regolamenti interni degli Enti di Promozione Sportiva, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Associate e delle Associazioni a carattere internazionale, nazionale o regionale cui aderisce l'Associazione.

Art.3 Soci

Il numero dei soci è illimitato.

1. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche di ambo i sessi, italiane o straniere che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, della Federazione cui si è affiliati e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
3. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.
4. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Essi sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale la cui entità e modalità di pagamento viene determinata annualmente sempre dal Consiglio Direttivo. Le quote di ammissione ed associativa sono intrasmissibili e non rivalutabili. Sono escluse limitazioni in funzione della temporaneità della partecipazione.

Art.4 Domanda di ammissione

La domanda di ammissione da parte di un aspirante socio, nella quale ne devono essere indicate le generalità complete, il codice fiscale, nonché l'accettazione integrale ed incondizionata dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e dei Regolamenti interni dell'Associazione, nonché di quelli delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e/o Sociale, delle Discipline Associate e delle Associazioni a carattere internazionale, nazionale o regionale cui l'Associazione stessa è affiliata, dovrà essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo il quale si pronuncerà inappellabilmente entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione della stessa. Gli aspiranti soci mediante la sottoscrizione della domanda di ammissione accettano le forme assicurative adottate dall'Associazione (attraverso le Istituzioni cui la stessa è affiliata) contro gli infortuni personali degli stessi soci che dovessero verificarsi durante lo svolgimento delle attività sportive alle quali i soci aderiscono spontaneamente

Art.5 Obblighi dei Soci

I soci hanno il dovere di:

- Svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo, senza fini di lucro;
- Partecipare all'assemblea;
- Partecipare, compatibilmente con le proprie possibilità alle attività dell'Associazione
- Versare la quota associativa
- presentare certificazione medica, conforme alle disposizioni di legge in materia
- sottoscrivere e saldare la quota assicurativa minima prevista per regolamento della Federazione e per legge o disporre di una personale che soddisfi i requisiti minimi previsti dal regolamento.
- I Soci sono tenuti all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente Statuto e dai Regolamenti interni dell'Associazione, delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e/o Sociale, delle Discipline Associate e delle Associazioni a carattere internazionale, nazionale o regionale cui la stessa è affiliata, nonché dalle delibere regolarmente prese dall'Associazione.

Art.6 Diritti dei Soci

Tutti i Soci hanno diritto:

- di partecipare alla vita associativa, alle manifestazioni promosse dall'Associazione e a frequentare i locali, gli spazi e gli impianti sportivi dell'Associazione medesima.
- Eleggere gli organi associativi;
- Essere eleggibili negli organi dell'Associazione;
- Usufruire di tutti i vantaggi e benefici che l'Associazione può ottenere;
- Partecipare all'assemblea con diritto di parola e di voto;
- Ricevere informazioni sull'attività e gli accordi realizzati da qualsiasi organo dell'Associazione.
- La qualifica di socio dà diritto a frequentare l'area sportiva appositamente attrezzata a Campione del Garda Tremosine, secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento.

Nessun tipo di remunerazione è dovuta ai Soci per l'eventuale opera prestata a favore dell'Associazione, al socio verrà riconosciuto il rimborso delle spese documentate.

Art.7 Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- A. dimissione volontaria;
- B. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- C. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
- D. scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 27 del presente statuto.
 1. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.
 2. L'associato radiato non può essere più ammesso.

Art.8 Clausola compromissoria

I Soci, aderendo all'Associazione ed accettando lo Statuto ed i regolamenti dell'Associazione, delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva, delle Discipline Associate e delle Associazioni a carattere internazionale, nazionale o regionale cui l'Associazione stessa è affiliata, si impegnano a non adire ad altre autorità che non sia quella di un Collegio arbitrale, come di seguito specificato (art.26).

Art. 9 Organi associativi

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci, Organo sovrano;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente
- Il Vice Presidente
- Può essere istituito il collegio dei revisori dei conti

Tali organi hanno carattere volontario e non sono retribuiti, salvo il rimborso delle spese e le indennità di trasferta.

Art 10 Le Assemblee dei Soci

L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

1. L'Assemblea dei Soci ordinaria è indetta in prima e seconda convocazione mediante posta ordinaria, elettronica fax o telegramma inviata almeno quindici giorni prima della riunione, e con avviso di convocazione affisso nella sede sociale o comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati, ed eventuale contestuale invio dello stesso ai Soci a mezzo lettera semplice sempre almeno quindici giorni prima della stessa.

L'Assemblea dei Soci straordinaria è indetta sempre secondo le stesse modalità almeno quindici giorni prima della riunione stessa. La comunicazione di adunanza assembleare, così come l'avviso di convocazione devono riportare il giorno, l'ora e il luogo dell'Assemblea e gli argomenti posti all'Ordine del Giorno. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea straordinaria deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto dal parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti del consiglio direttivo.

Art.11 Riunione delle Assemblee dei Soci

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dello stesso su convocazione del Consiglio Direttivo per deliberare:

- sulla relazione annuale del Presidente dell'Associazione;
- sul Rendiconto economico - finanziario dell'anno precedente ed eventualmente su quello preventivo dell'anno successivo.

Art.12 Diritto di voto nelle Assemblee

Ogni Socio nelle Assemblee ordinarie e straordinarie ha diritto ad un solo voto secondo il principio del voto singolo previsto dall'art.2532 C.C.. Possono intervenire nell'Assemblea e partecipare alle deliberazioni tutti i Soci maggiorenni in regola con i pagamenti delle quote associative e che non sono soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Un Socio con diritto di voto anche se membro del Consiglio Direttivo, può rappresentare un solo altro socio che goda dello stesso diritto, salvo che per l'approvazione di bilanci e rendiconti e che per le deliberazioni in merito a responsabilità dei Consiglieri. In queste ultime due circostanze infatti è esclusa per qualsiasi Socio la possibilità di rappresentarne un altro. Il voto non può essere espresso per corrispondenza o altro mezzo equipollente.

Art.13 Presidente delle Assemblee

L'Assemblea, solitamente, è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in mancanza, dal Vice – Presidente. In assenza di entrambi, o comunque in alternativa, l'Assemblea nomina il proprio Presidente. L'Assemblea medesima elegge altresì un Segretario e, ove necessario, due scrutatori. Il Presidente dell'Assemblea è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento e di voto in Assemblea.

Art.14 Assemblee ordinarie e straordinarie in 1° e 2° convocazione

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono valide in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno di coloro che hanno diritto al voto, in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Ai sensi dell'art. 21 per modificare lo statuto, per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione, si potrà convocare l'Assemblea Ordinaria che quella Straordinaria. Per le deliberazioni relative a persone si deve adottare lo scrutinio segreto. Per le delibere relative alla nomina del Consiglio d'amministrazione, tenuto conto della numerosità della base sociale, dovranno essere accettate delle liste di consiglieri legati ad un candidato Presidente, ogni socio votando con un voto il candidato, darà 1 voto di fiducia a tutti i consiglieri indicati nella lista legata al nominativo capolista. La lista che riceverà più voti si intenderà eletta in toto, in caso di parità fra due o più liste, si procederà alla seconda votazione, solo fra le liste che avranno avuto votazione ex aequo, vincerà la lista che riceverà il maggior consenso.

Art.15 Segretario della Assemblea

Di ogni riunione il Segretario dell'Assemblea redige il verbale che è sottoscritto dallo stesso, dal Presidente dell'Assemblea e dagli scrutatori, se eletti.

Art.16 Poteri della Assemblea Ordinaria

L'Assemblea in sede ordinaria delibera:

- sulla relazione annuale del Presidente circa l'attività svolta dall'Associazione nell'esercizio precedente;
- sull'approvazione dei Rendiconti economico - finanziari predisposti dal Consiglio Direttivo;
- sulla approvazione delle quote di ammissione dei nuovi Soci e su quelle associative annuali preventivamente determinate dal Consiglio Direttivo;
- sulla determinazione della misura e delle modalità di riscossione di eventuali contributi associativi straordinari dovuti dagli Associati;
- sui criteri ai quali l'Associazione dovrà ispirare in avvenire la propria attività relativamente ai problemi di carattere generale che interessano l'Associazione stessa;
- sull'approvazione degli eventuali Bilanci preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo secondo quanto è previsto in seguito;
- sulle modalità, per l'elezione del Presidente dell'Associazione e dei membri del Consiglio Direttivo e sulla proposta di scioglimento dello stesso, nonché sui regolamenti interni;
- sulla determinazione del numero dei componenti il Consiglio Direttivo riunendosi almeno quindici giorni prima della convocazione elettiva;
- sull'approvazione del regolamento interno
- su qualsiasi altro argomento posto all'Ordine del Giorno, attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo.

Art.17 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di sette membri fino ad un massimo di quindici, compreso il Presidente, eletti tra i Soci, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo nel suo seno elegge il Vice – Presidente e il Segretario. Il Presidente viene eletto direttamente dall'Assemblea dei Soci. La composizione del Consiglio Direttivo, per quanto riguarda la tipologia delle cariche interne, potrà essere adeguata senza particolari formalità alle esigenze imposte dagli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali o degli Enti di Promozione Sportiva o ancora delle Discipline Associate o delle Associazioni a carattere internazionale, nazionale o regionale cui aderisca l'Associazione o da quelle dettate da necessità operative della Associazione stessa. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci. Vigè il principio della eleggibilità libera degli organi amministrativi dell'Associazione. I membri del Consiglio Direttivo esplicano il loro ufficio a titolo gratuito. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, che non siano stati assoggettati da parte del CONI o di Federazioni Sportive Nazionali ad esso aderenti, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno. Viene fatto espresso divieto ai membri del Consiglio Direttivo di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina sportiva dilettantistica. La qualità di Consigliere può cessare per scadenza del mandato, decesso, dimissioni, assenza ingiustificata per 4 (quattro) volte consecutive dalle riunioni del Consiglio Direttivo, o per gravi fatti od omissioni commesse nell'espletamento delle proprie funzioni. La perdita della qualità di Consigliere dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo stesso; l'interessato non avrà diritto al voto. Per la validità della delibera occorrerà il voto favorevole della metà più uno dei presenti. Le dimissioni devono essere comunicate al Consiglio Direttivo all'attenzione del suo Presidente a mezzo raccomandata.

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Art. 18 Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti poteri:

- attua le decisioni dell'Assemblea dei Soci, adotta deliberazioni, delibera, sottopone al voto della Assemblea e manifesta pareri su tutti i problemi che interessano l'Associazione;
- redige i regolamenti interni da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci;
- approva il programma tecnico sportivo per la preparazione agonistica e promozionale degli atleti; nomina i direttori sportivi nelle varie discipline, che potranno essere scelti anche al di fuori del Consiglio Direttivo. In quest'ultima circostanza essi potranno partecipare al Consiglio Direttivo con voto consultivo;
- delibera sulle domande di ammissione dei Soci;
- adotta provvedimenti disciplinari;
- determina annualmente l'entità e la modalità di riscossione delle quote di ammissione, associative e propone eventuali ulteriori contributi straordinari a carico dei soci da sottoporre all'esame e alla delibera assembleare;
- stabilisce le quote di partecipazione alle diverse attività sociali;
- provvede, previa ratifica dell'Assemblea, alla nomina e designazione di propri rappresentanti, nell'ambito di Enti ed Organi di qualsiasi natura economica, giuridica, sindacale, in cui tale rappresentanza sia richiesta o consentita;
- costituisce eventuali Commissioni tecniche;
- adotta provvedimenti disciplinari minori (ammonizione, sospensione fino a 12 mesi) nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'Assemblea;
- redige i Rendiconti economici e finanziari consuntivi e gli eventuali Bilanci preventivi;
- fissa le date delle Assemblee ordinarie dei Soci e convoca l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dai Soci;

Le deliberazioni relative a persone sono prese a scrutinio segreto. Non è ammessa delega in sede di riunione del Consiglio Direttivo.

Art. 19 Riunioni del Consiglio Direttivo

Si riunisce su convocazione scritta del Presidente contenente gli argomenti all'O.d.G. e da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza od anche senza formalità, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno uno dei Soci membri per discutere e deliberare su tutte le questioni connesse con l'attività sportiva, nonché con la gestione amministrativa dell'Associazione e su quant'altro stabilito per Statuto. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio è presieduto dal suo Presidente, in mancanza dal Vice - Presidente; in assenza di entrambi il Consiglio nomina un presidente per l'adunanza. Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio Direttivo è responsabile nei confronti dell'Assemblea dei Soci della questione sportiva dell'Associazione.

Art.20 Il Presidente

Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio ed ha la firma legale; in virtù di ciò è investito di ogni potere relativamente alla gestione ordinaria dell'Associazione, ivi compreso quello di poter stipulare contratti di qualsiasi natura e genere, intrattenere i rapporti con Enti, Società, Istituti pubblici e privati, procedere ad acquisti di beni mobili ed immobili. In quest'ultimo caso è però necessaria la delibera del Consiglio Direttivo. Nella eventualità di sue dimissioni, impedimento, definitivo e per qualsivoglia motivo, a svolgere le sue mansioni, di dimissioni o decadenza dell'intero Consiglio Direttivo, il Presidente rimane in carica per l'esclusiva gestione ordinaria dell'Associazione fino all'Assemblea ordinaria dei Soci convocata tempestivamente per procedere all'elezione dei nuovi componenti gli Organi associativi.

Art.21 Il Vice Presidente

E' l'immediato collaboratore del Presidente; in caso di motivata assenza o impedimento temporaneo del Presidente ne svolge le mansioni. A questi, per particolari compiti istituzionali, il Presidente può rilasciare delega.

Art.22 Il Segretario

Il Segretario ha in consegna i libri delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee dei soci e ne redige i verbali, attende alla corrispondenza e cura la tenuta dell'albo dei Soci.

Art.23 Collegio dei revisori dei conti

Al collegio dei revisori dei conti spetta, nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione. Detto collegio potrà essere istituito in qualsiasi momento qualora la maggioranza dei soci ne faccia richiesta o imposto per legge. I revisori dei conti sono nominati dall'Assemblea in numero di tre e durano in carica quattro anni. L'incarico di revisore è incompatibile con la carica di consigliere. Possono essere nominati revisori anche i non soci

Art.24 Patrimonio dell'Associazione

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- Fondo sociale;
- Beni immobili e mobili che diverranno proprietà dell'associazione. I beni mobili registrati e i beni immobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.
- Contributi dei soci, di persone fisiche o giuridiche, dello Stato, di Enti, di Istituzioni pubbliche nazionali ed internazionali, di organizzazioni internazionali.
- Erogazioni, donazioni, lasciti. Le erogazioni liberali e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla utilizzazione delle stesse in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario dal Consiglio Direttivo e verranno utilizzati per realizzare gli scopi sociali.
- Rimborsi per convenzioni o contratti;
- Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati. Le entrate relative alle attività dipendenti da convenzioni o contratti vengono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulle modalità di utilizzo degli stessi
- Erogazioni liberali degli associati e dei terzi, ricevute anche attraverso campagne di sensibilizzazioni e raccolte fondi.
- Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio sostegno
- Ogni altro tipo di entrata proveniente da attività compatibile con le finalità dell'Associazione.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario che è depositato presso la sede e consultabile dai soci.

Art.25 Esercizio sociale e Rendiconto Economico e Finanziario

Gli esercizi sociali hanno inizio il primo gennaio e terminano il trentuno dicembre di ogni anno solare. Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il Rendiconto economico e finanziario consuntivo che deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell'anno successivo all'anno di riferimento. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico finanziaria dell'Associazione, nel rispetto della trasparenza nei confronti degli associati. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso. Il Rendiconto approvato resterà depositato presso la sede dell'Associazione nei sette giorni successivi all'approvazione. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; è fatto quindi espresso divieto di distribuzione anche indiretta di utili od avanzi di gestione durante la vita dell'Associazione, nonchè di fondi e riserve, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art.26 Controversie – Collegio Arbitrale

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione italiana sci nautico.

Art.27 Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, è deliberato dall'Assemblea dei Soci convocata in seduta straordinaria. L'Assemblea straordinaria che disponga lo scioglimento deve essere presentata da almeno i tre quarti dei Soci aventi diritto al voto. Sia in prima che in seconda convocazione lo scioglimento deve essere approvato da almeno i tre quarti dei soci aventi diritto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato uno o più liquidatori, scegliendo anche tra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni, tutti i

beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire le finalità sportive di utilità generale, ad Enti o ad Associazioni che perseguono la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.28 Dipendenti e collaboratori

L'Associazione al fine di garantire un regolare funzionamento può avvalersi di dipendenti o di collaboratori con rapporto di lavoro autonomo. I rapporti tra l'Associazione ed i dipendenti saranno disciplinati dalle leggi o dal contratto collettivo di lavoro che sarà individuato al momento dell'assunzione. I rapporti tra l'Associazione e i collaboratori con rapporto di lavoro autonomo sono regolati dall'articolo 2222 e seguenti del Codice Civile. L'Associazione potrà altresì avvalersi in momenti salienti della propria attività, per organizzare manifestazioni sportive, sociali, di solidarietà o per lavori di emergenza di prestazioni occasionali e/o prestazioni di lavoro accessorio come previsto dal D. Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003.

Art.29 Copertura assicurativa degli aderenti

I soci dell'Associazione che svolgono effettiva attività sono assicurati per malattia, infortunio, e responsabilità civile verso i terzi secondo le modalità e i limiti previsti dalla legge.

Art. 30 Norme generali finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione italiana sci nautico a cui l'associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice Civile.